



•ALERT•

26 AGOSTO 2021

Crisi di impresa: in vigore da oggi il DL n. 118/2021

Il **decreto legge n. 118 del 24.08.2021**, pubblicato in GU 24.08.2021 n. 2021 e in vigore da oggi (tranne le disposizioni sulla composizione negoziata della crisi che entreranno in vigore il 15 novembre), tenta di rispondere all'esigenza di supportare le imprese nel **superamento** degli **effetti negativi** determinati dall'**emergenza sanitaria**.

Esso interviene sostanzialmente su **tre differenti fronti**:

- sul fronte **strutturale ordinamentale**, in relazione alle disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Crisi di impresa:
 - dispone il rinvio al 16 maggio 2022 della sua entrata in vigore per consentire l'adeguamento degli istituti ivi previsti alla direttiva 2019/1023;
 - prevede altresì il rinvio al 31 dicembre 2023 dell'entrata in vigore del Titolo II sulle misure di allerta, con lo scopo di sperimentare l'efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel Nuovo Codice della Crisi d'impresa;
- sul fronte delle **procedure concordatarie** regolate dagli artt. 160 e ss della Legge Fallimentare:
 - prevede che, in fase di concordato prenotativo, possa essere assegnato dal Tribunale il termine di 120 giorni di cui all'art. 161, 6 comma, L. Fall. (prorogabile di ulteriori 60) per il deposito della Proposta e del Piano, anche in caso di pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento;



- dispone l'improcedibilità, fino al 31 dicembre 2021, dei ricorsi per la risoluzione del concordato e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che abbiano presentato proposte di concordato in continuità omologate successivamente al 1° gennaio 2019;
- sul **piano pratico**, fornisce all'imprenditore nuovi strumenti per affrontare la crisi:
 - introducendo l'istituto della "composizione negoziata della crisi";
 - anticipando, attraverso una modifica della legge fallimentare, l'entrata in vigore di alcuni strumenti previsti nel Nuovo Codice della Crisi, ossia: gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, la convenzione di moratoria e gli accordi di ristrutturazione agevolati;
 - introducendo modifiche minori alla disciplina vigente, per agevolare il funzionamento di determinati istituti.

Ci si soffermerà qui molto brevemente, data la sua novità, sullo strumento della composizione negoziata della crisi, delineandone i tratti principali.



LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

A partire dal **15 novembre 2021**, l'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in **condizioni di squilibrio** patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, potrà avvalersi dello strumento della **composizione negoziata per la soluzione della crisi** quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

L'accesso a tale strumento avverrà mediante il deposito di una domanda (da eseguirsi presso una piattaforma telematica accessibile attraverso il sito istituzionale della Camera di Commercio competente territorialmente in base al luogo in cui si trova la sede legale dell'impresa) con cui l'imprenditore richiede la nomina di un **esperto indipendente** che avrà il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore e i suoi creditori.

L'esperto che affiancherà l'imprenditore sarà nominato da una commissione costituita presso ogni Camera di Commercio, che attingerà da un elenco appositamente formato, a cui potranno accedere professionisti (avvocati, commercialisti, esperti contabili, soggetti con esperienza specifica qualificata) in possesso di **specifici requisiti di formazione**.

La **domanda** dovrà essere corredata (i) dagli ultimi tre bilanci, (ii) da una relazione sull'attività esercitata corredata da un piano finanziario e industriale per i successivi sei mesi, (iii) dalla dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per dichiarazione di fallimento, (iv) dal certificato unico dei debiti tributari e contributivi; (v) da un estratto della Centrale rischi.

L'esperto avrà a disposizione 180 giorni (termine prorogabile su accordo delle parti e dell'esperto) per individuare, in contraddittorio con l'imprenditore e con le altre parti interessate al risanamento, la soluzione adeguata per il superamento della crisi.

Durante questo periodo l'imprenditore (i) potrà richiedere l'applicazione di misure protettive del patrimonio anche contestualmente al deposito dell'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi. L'istanza verrà pubblicata presso il Registro delle Imprese ma la concessione dovrà essere confermata dal Tribunale territorialmente competente (tali misure non potranno avere una durata superiore a 240 giorni); (ii) potrà richiedere l'esonerazione dagli obblighi derivanti alla sussistenza di perdite rilevanti; (iii) potrà gestire l'impresa, con il solo onere di informare preventivamente l'esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione (iv) potrà richiedere al Tribunale l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, alla cessione a terzi dell'azienda o di rami di essa; (v) potrà richiedere al Tribunale di rideterminare equamente le condizioni contrattuali, riequilibrando le prestazioni divenute inique per effetto della pandemia.

Inoltre, dal momento dell'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, l'imprenditore avrà diritto a godere delle misure premiali consistenti in: (i) la riduzione degli interessi tributari al tasso legale; (ii) la riduzione delle sanzioni tributarie; (iii) il dimezzamento delle sanzioni e degli interessi tributari sorti anteriormente al deposito dell'istanza.

Gli atti autorizzati dal Tribunale conservano i propri effetti anche se la situazione sfocia nell'accesso ad una delle procedure previste dalla legge fallimentare e i pagamenti, gli atti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore sono esenti da revocatoria, salvo che l'esperto non abbia reso, rispetto agli stessi, parere negativo.

Al termine del periodo interinale, l'esperto redige una **relazione finale** che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e delle misure premiali, anche al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti.

I **possibili sbocchi** di tale soluzione sono i seguenti: (i) conclusione di contratti con uno o più creditori finalizzati alla ristrutturazione del debito; (ii) conclusione di accordi di moratoria con uno o più creditori; (iii) conclusione con i creditori di un accordo, sottoscritto anche dall'esperto, che produce gli effetti di un Piano di risanamento pur in assenza di attestazione. Le soluzioni (i) e (iii) attribuiscono all'imprenditore il diritto di richiedere un piano di rateizzazione del debito fiscale fino a 72 rate.

Alternativamente, l'imprenditore potrà (i) presentare una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis* L. Fall.; (ii) predisporre un Piano di risanamento attestato ex art. 67 L. Fall.; (iii) accedere ad una delle procedure previste nella Legge Fallimentare; (iv) proporre una domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;

Quest'ultima soluzione è prevista per il caso in cui l'esperto, nella relazione finale, dichiari che le trattative non hanno avuto esito positivo. L'imprenditore, entro 60 giorni dal deposito della detta relazione, potrà presentare una proposta di concordato con cessione dei beni, corredato da un **piano di liquidazione**. Il Tribunale valuterà la proposta e, ove la ritenga fattibile, (i) nominerà un ausiliario; (ii) fisserà l'udienza di omologazione; (iv) ordinerà la comunicazione della proposta ai creditori, i quali potranno proporre opposizione dieci giorni prima dell'udienza.

Con il decreto di omologa, viene nominato un liquidatore, che dà esecuzione al Piano di liquidazione predisposto dal debitore.

CONTATTI

Salvatore Sanzo

salvatore.sanzo@lcalex.it

Diana Burroni

diana.burroni@lcalex.it

Michele Petriello

michele.petriello@lcalex.it

Angela Petrosillo

angela.petrosillo@lcalex.it

